

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione II civile

N. 26852/07 R.

riunito nelle persone dei Magistrati:

dott. Bartolomeo Quatraro	Presidente
dott. Roberto Craveia	Giudice
dott.ssa Roberta Nunnari	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promossa da

LAFARGE ADRIASEBINA SRL

(CF 06821780159) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano Via Sanremo 9, rappresentata e difesa dall'Avv Antonio Latrecchina, presso il cui studio in Milano Via Corridoni 11 è selettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso ex art 98 LF

opponente

c o n t r o

F a l l i m e n t o La Fiduciaria srl
in persona del Curatore Dott. Montevecchi Mario

opposto contumace

OGGETTO: opposizione allo stato passivo.

FATTO E DIRITTO

Lafarge Adriasebina srl proponeva opposizione con ricorso ex art. 98 l. fall. avverso il provvedimento, comunicatole il 25.5.2007 dal Curatore del Fallimento La Fiduciaria srl, veniva ammesso al chirografo per l'importo di euro 98.998,51 "ricalcolati gli interessi al tasso legale previsto dal cc, tenuto conto che l'applicabilità del tasso previsto dal DL 231/2002 è esclusa per i debito oggetto di procedure concorsuali". L'opponente lamentava, in primo luogo, che il provvedimento concernente gli interessi ex dl 231/02 fosse stato adottato dal giudice delegato in data 14.5.2007, in modifica al precedente provvedimento di ammissione adottato in data 16.4.2007, in una udienza successiva a quella comunicata e in assenza di modifica del progetto di stato passivo depositato dal curatore. Sosteneva dunque che il provvedimento adottato fosse stato adottato in violazione del principio del contraddittorio determinandone la nullità. Censurava altresì il merito del provvedimento non ammissivo del richiesto riconoscimento degli interessi

Disposta l'udienza in camera di consiglio ex artt 98 e 99LF, e notificato il ricorso, all'udienza in camera di consiglio del 13.12.2007 compariva l'opponente, la quale insisteva nelle proprie precedenti istanze, e il collegio riservava la decisione.

La censura svolta dall'opponente avuto riguardo alla dedotta violazione del contraddittorio non appare fondata.

E' indubbio che la riforma del diritto fallimentare introdotta con il DL 5/06, e del procedimento di verifica dei crediti in particolare, ha visto propendere il legislatore per una impostazione massimamente valorizzante il contraddittorio tra le parti, modificando sensibilmente i poteri degli organi fallimentari e i rispettivi ruoli

Giova rammentare che la norma di cui all'art 95 LF stabilisce che *"Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo ... all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo il giudice delegato anche in assenza delle parti decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore"*.

Il deposito del progetto di stato passivo in funzione dell'udienza fissata per l'esame, coerente con la configurazione di parte processuale del curatore, è funzionale a consentire ai creditori di partecipare all'udienza sia per vedere accolte le proprie domande, sia, anche, per potere eventualmente contestare le domande degli altri creditori.

Trattasi di un contraddittorio che coinvolge tutti i creditori, ciascuno dei quali è portatore sia dell'interesse diretto a far valere la propria pretesa, sia dell'interesse a vedere escluse le opposte e convergenti pretese degli altri creditori sullo stesso patrimonio. La partecipazione dei creditori all'udienza di verifica costituisce una modalità facoltativa di attuazione del contraddittorio tant'è che la norma prevede che il giudice *"anche in assenza delle parti decide su ciascuna domanda nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo delle eccezioni del curatore , a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati"*. La circostanza che il giudice decida su ciascuna domanda non muta la natura del procedimento che si struttura come a contraddittorio collettivo, diversamente da ciò che si attua nel processo ordinario fondato sulla individualità del rapporto, creando un contraddittorio incrociato in cui ciascun creditore ha la possibilità di interloquire sulle contrapposte pretese degli altri creditori. La concentrazione nella sede concorsuale di tutte le pretese creditorie risponde anche alla necessità di sottoporre ad un controllo giurisdizionale unitario l'esistenza, l'entità e la collocazione dei crediti da soddisfare sicchè il contraddittorio tra il curatore e i creditori concorsuali si svolge per tutta l'udienza di verifica secondo il rito dello speciale giudizio di accertamento del passivo

Il procedimento finalizzato alla verifica dei crediti mantiene dunque inalterata la propria unitarietà fino al momento preclusivo del deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, provvedimento unico che investe la pluralità delle decisioni adottate.

Fino al momento della dichiarazione di esecutività dello stato passivo la decisioni adottate dal giudice delegato, nel corso dell'udienza di verifica, che può svolgersi in più momenti temporali, non sono destinate a rimanere intangibili se non fino a quando la potenziale idoneità ad assumere natura giurisdizionale decisoria assuma piena efficacia giuridica con la adozione del decreto di esecutività. Infatti prima del decreto i provvedimenti adottati dal giudice non assumono autonoma valenza giuridica e non assegnano al creditore alcun diritto a partecipare alla ripartizione dell'attivo.

Alla luce di tali premesse va rilevato che nel caso in esame il Gd, dopo avere adottato in data 16.4.97 provvedimento ammissivo nei confronti dell'opponente in termini conformi alla domanda formulata, in un momento successivo modificava tale provvedimento, che risulta integrato in funzione del richiamo operato al provvedimento modificativo, escludendo l'applicabilità del tasso previsto dal DL 203/02 ai debiti oggetto delle procedure concorsuali. In ragione della assenza di intangibilità dei provvedimenti decisori assunti prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, è da ritenersi che il provvedimento adottato dal Gd non si presti a censure, sotto il profilo denunciato.

Infatti il contraddittorio tra le parti non può ritenersi violato né per l'assenza della parte all'udienza, stante il dettato normativo, né per una pretesa intangibilità del provvedimento individuale sul credito concorsuale.

A ciò si aggiunga che in considerazione del carattere eccezionale delle eccezione in senso stretto, il cui rilievo è rimesso al curatore, è indubbio che al giudice non possa accogliere una domanda se reputata infondata.

Per quanto il nuovo rito abbia ridefinito i poteri del giudice in sede di verifica del passivo accentuandone il ruolo di terzietà e imparzialità, al giudice è sempre demandato il compito di accertare gli elementi costitutivi della pretesa. Nel caso di specie pertanto, il giudice non ha esorbitato dai propri poteri laddove, non ritenendo applicabile la norma di legge produttiva degli interessi, ha riformato i provvedimenti adottati conformandoli coerentemente al principio di diritto dell'applicabilità dell'esenzione di cui all'art 1 co 2 lett a) DL 321 /02.

Quanto al merito della pretesa occorre premettere che con il DL 231/ 02 il legislatore ha dato applicazione nel nostro ordinamento alla direttiva europea adottata in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. L'art 1 del citato decreto delimita l'ambito di applicazione del decreto ad "*ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale*" E' previsto che tale disposizione non si applichi "*ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore*".

Appare indubbio che gli interessi non siano dovuti per il periodo successivo alla apertura della procedura concorsuale e, coerentemente, il ricorrente ha formulato la propria domanda limitando la richiesta del riconoscimento degli interessi dalla data di scadenza delle fatture fino al fallimento.

Viceversa prima della dichiarazione di fallimento le obbligazioni contratte dal debitore producono, ai sensi dell'art4 del citato decreto, interessi moratori automaticamente, senza necessità di formale messa in mora, dal primo giorno successivo al mancato pagamento.. Proprio la ratio della normativa esaminata è stata quella di approntare una più efficace tutela a fronte dei ritardi nell'adempimento delle transazioni commerciali sicchè alla produzione degli interessi dipendenti dal ritardo corrisponde il perfezionarsi del diritto alla obbligazione accessoria. La natura sostanziale della norma esaminata e il suo tenore letterale non consentono una interpretazione tale da condurre alla affermazione di una inopponibilità alla massa di crediti da interessi moratori da obbligazione pecuniaria già maturati .

La novità delle questioni sollevate e non unanime giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese processuali

P. q. m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Fallimento, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

1. **a m m e t t e** Lafarge Adriasebina srl allo stato passivo del Fallimento La Fiduciaria in via chirografaria, per l'ulteriore importo di euro 4.488,37 a titolo di interessi ex art 231/02
2. dichiara compensate tra le parti le spese di lite

Così deciso in Milano 13.12.2007

[IL CASO .it](http://ILCASO.it)

Dep. n° 17/1/08

Il Presidente
